


PARCO REG. DEL SERIO

info
 PROT. N° 3255/12
 DATA 31/07/2012
 CAT. 2 CLASSE 2.01
 

Da: <studio.viviani@vivimo.eu>
A: <info@parcodeiserio.it>
Data invio: martedì 31 luglio 2012 10.58
Oggetto: Parere

Faccio seguito alle Vostre note del 28 giugno e del 6 luglio u.s. per rendere il parere richiestomi in merito all'interpretazione ed all'ambito di applicazione dell'art.13, primo comma, D.L. n.216/2011 al fine di stabilire se al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Gestione di codesto Ente spettano o meno l'indennità di carica e, in caso di soluzione positiva, con quale decorrenza.

In proposito è anzitutto necessario ricordare le seguenti disposizioni normative e statutarie che rilevano nella specie:

- il secondo comma dell'**art.6 del D.L. n.78/2010** ebbe a stabilire che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e, cioè dal 31.5.2010: ndr), la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli";

- la **L.R. n.12 del 4.8.2011** (entrata in vigore il 15.8.2011, vigente il divieto di cui al citato art.6), ha previsto la "trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n.86" (art.1, primo comma), introducendo, anche quanto alla "organizzazione degli enti parco", modifiche ed integrazioni alla L.R. n.86/1983. Con riferimento, in particolare, alle indennità ed ai rimborsi per gli amministratori degli enti di gestione, l'**art.22-ter della L.R. n.86/1983** (introdotto dall'art.6 della citata L.R. n.12/2011), prevede che, "con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie" (settimo comma); "ai membri della comunità del parco", invece, "spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa";

- a sua volta, l'**art.22 dello statuto** di codesto Ente, "adeguato" alla citata L.R.12/2011 (adottato con deliberazione dell'assemblea consortile del 21.11.2011 ed approvato con deliberazione G.R. n.IX/2589 del 30.11.2011), stabilisce che "gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione che stabilisce, previo parere della competente commissione consiliare, i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e per i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore di conti, tenendo conto del numero degli enti compresi nel parco, dalla dimensione demografica e della superficie del parco";

- con **deliberazione G.R. n.IX/2695 del 14.12.2011**, la Regione Lombardia, vigente il divieto di cui al ricordato art.6 del D.L. n.78/2010, ha proceduto all'"individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli enti parco regionali" (presidente dell'ente parco, componenti del consiglio di gestione e revisore dei conti), pur precisando, nelle premesse della deliberazione medesima, che "spetta agli enti gestori dei parchi regionali stabilire se attribuire un'indennità ai propri amministratori";

- il **comma 22 dell'art.23 del D.L. n.201 del 6.12.2011** (convertito dalla L. n.214 del 22.12.2011) ha stabilito che "la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, ...";

- immediatamente dopo, però, l'**art.13 del D.L. n.216 del 29.12.2011** (in tema di "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", cd *Decreto Milleproroghe*) ha stabilito, che "fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Così delineato il quadro normativo (a dir poco, confuso e lacunoso), ritengo di dover svolgere alcune considerazioni preliminari.

1.- Non è anzitutto chiaro se il comma 22 dell'art.23 del D.L. n.201/2011 abbia o meno, seppur implicitamente, abrogato (del tutto od in parte) il comma 2 dell'art.6 del D.L. n.78/2010. La questione sembrerebbe, però, risolta dall'art.13 del *Milleproroghe* che, intervenendo successivamente sia all'emanazione che alla conversione in legge del D.L. n.201/2011, fa esplicito riferimento al comma 2 dell'art.6, che -pertanto- deve considerarsi tuttora vigente.

2.- Ad ogni modo, i quesiti postimi muovono dal presupposto che il ricordato secondo comma dell'**art.6 del D.L. n.78/2010** trovi applicazione pure con riguardo agli enti di gestione dei parchi regionali, tanto che -a quanto mi viene riferito- già a partire dal 1° 6.2010 non è stata più corrisposta l'indennità ai Vostri amministratori. Al riguardo, però, segnalo quanto segue.

2.1.- Il menzionato secondo comma dell'art.6 riguarda gli "enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche". I "contributi" (art.23 dello Statuto) corrisposti dai Comuni e dalle Province aderenti a codesto Ente vanno qualificati non come contributo in senso proprio, bensì come adempimento dovuto dell'obbligazione propria di ciascun partecipante all'Ente medesimo in quanto tale. Si tratta, cioè, della necessaria partecipazione al costo di un'attività propria delle diverse amministrazioni locali seppure svolta in comune con gli altri enti aderenti. Le somme pagate dai Comuni e